



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

IL RETTORE

Visto lo Statuto;

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 08/05 del 23/06/2020

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 08/01 del 25/06/2020;

DECRETA

di emanare il

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E FORESTALI "SAAF"

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Compiti del Dipartimento

1. Il Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Forestali "SAAF", di seguito denominato Dipartimento SAAF, promuove, coordina, verifica e diffonde le attività di ricerca dei suoi componenti, fermi restando l'autonomia scientifica di ogni singolo Docente e il dovuto concorso alle attività didattiche secondo quanto stabilito e in conformità con lo Statuto dell'Università di Palermo e delle leggi vigenti, negli ambiti delle Scienze Agrarie, Forestali, Ambientali ed Agro-alimentari.

2. Il Dipartimento:

- a) assicura l'attività didattica di propria competenza, secondo quanto previsto da leggi e regolamenti;
- b) promuove le attività di ricerca e la formazione di gruppi di ricerca in ambiti strategici e innovativi, promuove ed esegue al proprio interno attività di consulenza, di ricerca su contratto o convenzione e di formazione a favore di soggetti esterni;
- c) promuove e realizza le attività di Terza Missione intesa come apertura verso il contesto socio-economico mediante la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze

Art. 2 - Autonomia del Dipartimento

1. Al Dipartimento è attribuita autonomia gestionale e amministrativa nei limiti del budget assegnato dal bilancio unico di Ateneo e secondo le modalità riportate nel Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

Art. 3 Sede ed Organizzazione interna

1. Il Dipartimento ha come sede i locali e le pertinenze del Dipartimento SAAF e ogni altro locale o pertinenza eventualmente assegnata allo stesso dagli Organi di Governo di Ateneo.
2. Il Dipartimento si dota di appositi regolamenti interni relativamente a specifici aspetti organizzativi tra i quali:
 - a) criteri di accesso ai laboratori, ai locali, alle pertinenze e agli strumenti da parte di personale interno, studenti, borsisti e assegnisti;
 - b) tariffari e procedure per prove di laboratorio routinarie o speciali;
 - c) approvazione di contratti e convenzioni con Istituzioni ed Enti pubblici o privati;
 - d) criteri di ripartizione di proventi per analisi e/o consulenze conto terzi ed altri.
3. Tutti i regolamenti interni devono essere approvati dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza degli aventi diritto al voto.

Art. 4 - Composizione del Dipartimento

1. Al Dipartimento afferiscono i professori di ruolo ed i ricercatori di cui all'art. 1 del D.R. n° 4807 del 12 dicembre 2012 di costituzione.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

2. Afferiscono i vincitori di procedure concorsuali per le quali il Dipartimento ha proposto al Consiglio di Amministrazione la chiamata e i docenti che abbiano presentato domanda di afferenza per trasferimento da altro Dipartimento, a seguito delle procedure previste nell'apposito Regolamento per la mobilità interdipartimentale di Ateneo.
3. Concorrono alle attività del Dipartimento:
 - a) il personale tecnico-amministrativo;
 - b) i titolari di borse di studio o di assegno di ricerca o di contratti di ricerca pluriennali;
 - c) gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e dottorato di ricerca di cui il Dipartimento è sede amministrativa;
 - d) gli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti al Dipartimento.
4. I soggetti di cui al comma 3 partecipano agli organi collegiali di Dipartimento secondo le modalità previste dallo Statuto e dal presente Regolamento.
5. Fa altresì capo al Dipartimento ogni altra figura che, per motivi di ricerca e di didattica inerenti alle attività scientifiche del Dipartimento, debba, secondo la valutazione del Consiglio di Dipartimento e nelle modalità e nei termini da esso stabiliti, frequentarlo in modo continuativo.

Art. 5 - Organi e strutture organizzative del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:

- il Consiglio,
- la Giunta,
- il Direttore.

Le loro attribuzioni sono definite dal vigente Statuto dell'Università degli Studi di Palermo

2. Il Dipartimento può articolarsi in Sezioni, costituite in base a condivisione di interessi e obiettivi scientifici e/o formativi coerenti con gli obiettivi culturali del Dipartimento, secondo le modalità previste nel Regolamento Generale di Ateneo e comunque in coerenza a quanto stabilito all'art. 22 del presente Regolamento.

TITOLO II - ORGANI DI DIPARTIMENTO

Art. 6 - Compiti del Consiglio

1. Il Consiglio di Dipartimento (C.d.D.) è l'organo al quale è affidata l'attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione.
2. Il Consiglio di Dipartimento esercita le attribuzioni assegnate dallo Statuto, dai Regolamenti di Ateneo e dal presente regolamento interno, in conformità alla normativa vigente.
3. Pertanto, il Consiglio di Dipartimento:
 - a) approva l'eventuale articolazione del Dipartimento in Sezioni o la loro disattivazione;
 - b) approva, a maggioranza degli aventi diritto al voto, i regolamenti interni relativi a specifici aspetti organizzativi compreso il regolamento che disciplina la modalità di funzionamento delle Sezioni;
 - c) approva, per quanto di sua competenza, le proposte di istituzione e/o di rinnovo di uno o più corsi di Dottorato di Ricerca;
 - d) esprime parere per richieste di congedo per motivi di studio e ricerca di Docenti e Ricercatori che afferiscono al Dipartimento;
 - e) approva, in base a specifiche richieste di singoli o di gruppi di Professori o Ricercatori afferenti al Dipartimento, le richieste per l'attivazione di assegni di ricerca, indicandone, ove richiesto, l'ordine di priorità, e designa, per ogni assegno di ricerca attribuito, una commissione giudicatrice
 - f) approva gli incarichi professionali per l'affidamento di contratti di prestazione d'opera di natura intellettuale a personale esterno all'Università a carico del budget del Dipartimento;
 - g) determina annualmente la quota dei finanziamenti per la ricerca scientifica da destinare alle spese generali di funzionamento del Dipartimento fino ad un massimo del 20%;
 - h) esprime parere sull'istituzione e il rinnovo di Centri Interdipartimentali tra i cui proponenti ci siano docenti del Dipartimento;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

4. Il Consiglio, in ordine alle competenze suddette, si riunisce, ordinariamente, almeno tre volte l'anno; può essere, comunque, convocato su richiesta di almeno un terzo degli aventi diritto e ogni qualvolta il Direttore lo ritenga necessario.
5. Il Consiglio, con deliberazione assunta a maggioranza degli aventi titolo, può demandare compiti istruttori alla Giunta negli ambiti di sua competenza.

Art. 7 - Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
 - il Direttore, che lo convoca e lo presiede;
 - i Professori e i Ricercatori afferenti al Dipartimento;
 - il Responsabile Amministrativo con funzione di segretario verbalizzante e voto deliberativo;
 - i rappresentanti del Personale tecnico-amministrativo in misura pari al 10% della componente dei Professori e dei Ricercatori con mandato triennale e rinnovabile una sola volta consecutivamente;
 - i rappresentanti dei titolari di borsa di studio o di assegno di ricerca o di contratti di ricerca pluriennali assegnati al Dipartimento in misura pari al 10% della componente dei Professori e dei Ricercatori con mandato biennale e rinnovabile una sola volta consecutivamente;
 - i rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca di cui il dipartimento è sede amministrativa con mandato biennale in misura pari al 15% della componente dei Professori e dei Ricercatori e rinnovabile una sola volta consecutivamente;
 - i rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti al Dipartimento in numero pari al 20% del personale docente con mandato di durata biennale, nel caso in cui il Dipartimento non abbia concorso all'istituzione di una Scuola.
2. Ove già non eletto fra i rappresentanti del personale T.A. il Vicario del Responsabile Amministrativo può prendere parte alle riunioni del C.d.D. come uditore senza diritto di voto. In assenza del Responsabile Amministrativo ne assume le funzioni di segretario verbalizzante con diritto di voto deliberativo.
3. Le operazioni elettorali per la designazione delle rappresentanze dei Componenti non di diritto del C.d.D. sono disciplinate dall'apposito regolamento di Ateneo.

Art. 8 - Convocazione del C.d.D.

1. Il C.d.D. è convocato dal Direttore, in via ordinaria, mediante avviso contenente l'ordine del giorno (O.d.G.), luogo e ora della seduta. Detto avviso viene trasmesso per posta elettronica almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta a tutti i componenti.
2. Copia dell'avviso di convocazione e del relativo o.d.g. è depositata presso gli uffici della Segreteria di Dipartimento.
3. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta anche con altri mezzi di comunicazione e portata a conoscenza degli interessati con un preavviso non inferiore a 24 ore. Il carattere d'urgenza deve essere specificato nella convocazione.
4. Il Direttore, in relazione a situazioni sopravvenute urgenti, può presentare ordini del giorno suppletivi che, tuttavia, devono essere approvati dal Consiglio, a maggioranza degli aventi diritto, a inizio di seduta.
5. La convocazione dell'organo può essere richiesta, indicando gli argomenti da trattare, anche da un terzo dei componenti con diritto di voto. Con le stesse procedure di cui al comma precedente può essere richiesto, prima della convocazione della seduta, l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno.

Art. 9 - Svolgimento delle sedute del C.d.D.

1. Il C.d.D. si apre all'ora fissata nell'avviso di convocazione. La seduta è considerata valida se viene raggiunto il numero legale di metà più uno dei componenti, previo accertamento delle firme apposte nel foglio di presenza.
2. Ai fini della verifica del numero legale non sono computati gli assenti giustificati, purché non



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

superino 1/3 dei componenti il Consiglio. I componenti del C.d.D. hanno l'obbligo di comunicare anche per e-mail in tempo utile i motivi che impediscono la loro partecipazione alla seduta del Consiglio e solo in tale caso vanno considerati assenti giustificati.

3. Sono considerati motivi validi quelli previsti all'art. 19, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, nonché ulteriori casi stabiliti dal presente Regolamento.
4. In mancanza di numero legale, da verificarsi entro trenta minuti dall'apertura della seduta, il Direttore procede a rinviare la stessa.
5. La rappresentanza studentesca al Consiglio di Dipartimento partecipa alla trattazione e alla conseguente delibera sui punti concernenti l'organizzazione della didattica indicati dallo Statuto e, in tutti i casi, limitatamente alle questioni relative alla didattica e servizi agli studenti.
6. La verifica del numero legale può essere richiesta solo dagli aventi diritto al voto.
7. I Componenti che desiderano che vengano verbalizzati integralmente i propri interventi sono tenuti a fornire il testo per iscritto entro la fine della seduta.

Art. 10 - Compiti della Giunta del Dipartimento

1. La Giunta è l'organo al quale è affidata l'elaborazione delle proposte e delle attività da sottoporre al C.d.D. e ogni altra attività istruttoria ad essa espressamente richiesta dal Direttore o dal Consiglio.
2. La Giunta, pertanto, svolge i compiti previsti dal vigente Statuto di Ateneo nonché le attività istruttorie demandate dal Consiglio di Dipartimento e/o dal Direttore.

Art. 11 - Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta da:
 - il Direttore, che la convoca e la presiede;
 - il Responsabile Amministrativo con funzione di segretario verbalizzante e voto deliberativo;
 - 5 professori ordinari;
 - 5 professori associati;
 - 5 ricercatori;
 - 3 rappresentanti eletti del personale tecnico-amministrativo;
 - 2 rappresentanti di assegnisti e dei ricercatori a tempo determinato o contrattisti;
 - 2 studenti di dottorato
 - 2 studenti iscritti ai corsi di studio afferenti al Dipartimento.
2. L'elezione dei componenti della Giunta avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.
3. Ove già non eletti in Giunta possono prendere parte alle riunioni di Giunta i Coordinatori delle sezioni attivate, i Delegati del Direttore e il Vicario del Responsabile Amministrativo, senza diritto di voto.
4. Fatte salve le decadenze delle singole componenti, il mandato della Giunta è pari a quello del Direttore. In caso di indisponibilità permanente (dimissioni, avanzamenti di carriera o altro) di un componente della Giunta, subentra il primo dei non eletti nella stessa categoria. In mancanza, si procede a elezioni integrative.

Art. 12 – Convocazione e svolgimento delle sedute della Giunta

Per quanto attiene la convocazione, le deliberazioni e i pareri della Giunta valgono le stesse norme di cui agli artt. 8 e 9 del presente Regolamento.

Art. 13 - Compiti del Direttore

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento ed esercita le attribuzioni previste dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Direttore:
 - a) designa il Direttore Vicario e i propri delegati per specifiche funzioni tra cui in particolare quelli alla Didattica, alla Ricerca e alla Terza Missione;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- b) dispone direttamente gli acquisti di beni e servizi entro i limiti finanziari previsti dal Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità senza necessità di sottoporli all'approvazione del Consiglio;
- c) dispone il discarico dei beni mobili dagli inventari per gli importi stabiliti dal Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità;
- d) autorizza le missioni dei singoli componenti il Dipartimento;
- e) sottoscrive disposizioni di accertamento, di impegni di spesa, ordinativi di pagamento e altri documenti contabili previsti dal Regolamento per l'Amministrazione la finanza e la contabilità;
- f) può demandare compiti istruttori alla Giunta.

Art. 14 - Modalità di elezione del Direttore

1. Il Direttore del Dipartimento è eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le modalità stabilite dallo Statuto vigente dell'Università degli Studi di Palermo.

Art 15 - Verbali del Consiglio e della Giunta

1. I verbali delle riunioni sono redatti a cura del Responsabile Amministrativo, in caso di assenza assume le sue funzioni il Responsabile Amministrativo Vicario. Le delibere sono rese pubbliche mediante deposito dei verbali presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento. I verbali di ciascuna seduta vanno approvati di norma nella seduta successiva. Il Direttore e il Responsabile Amministrativo curano la tenuta dell'archivio dei verbali e la loro pubblicazione a norma dell'art. 33 del Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 16 - Responsabile Amministrativo

1. Il Responsabile Amministrativo, nominato dal Direttore Generale, nel rispetto delle linee programmatiche predisposte dagli organi collegiali e sotto la vigilanza del Direttore del Dipartimento provvede, coadiuvato da eventuali collaboratori, alla gestione amministrativa, assumendone la relativa responsabilità.

2. Nello specifico svolge le seguenti funzioni:

- a) assicura lo svolgimento delle attività amministrativo-contabili del Dipartimento;
- b) partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta del Dipartimento con funzione di segretario verbalizzante e con voto deliberativo;
- c) provvede alla verifica e parifica del fondo economato con le procedure previste dall'apposito Regolamento vigente di Ateneo;
- d) provvede all'accertamento delle entrate, all'assunzione degli impegni, alle liquidazioni della spesa nonché alla sottoscrizione dei documenti contabili e agli ordinativi di pagamento previsti dal Regolamento per l'Amministrazione la finanza e la contabilità;
- e) in solido con il Direttore del Dipartimento è responsabile della tenuta dell'archivio degli atti ufficiali del Dipartimento e dei documenti contabili.

Art. 17 - Biblioteca del Dipartimento

- 1. I servizi di biblioteca sono assicurati dalla competente struttura organizzativa di Ateneo (SBA) che ne disciplina organizzazione e funzionamento.
- 2. E' fatta salva l'autonomia decisionale del Dipartimento per l'acquisizione di materiale bibliografico a carico di fondi propri (FFO, fondi di ricerca, etc). Il Dipartimento assicura con propri fondi, la gestione dei locali, delle attrezzature e degli arredi delle Biblioteche allocate presso la propria strutture e assicura ogni adempimento di propria competenza, previsto dal regolamento del Sistema Bibliotecario e Archivio Storico di Ateneo.
- 3. Il Consiglio di Dipartimento disciplina l'eventuale istituzione di *Collezioni Scientifiche e Lasciti* effettuati a favore della Biblioteca.

Art. 18 Commissione Paritetica Studenti-Docenti

- 1. La Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento è composta da un Docente



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

(Professore o Ricercatore, escluso i Coordinatori di Corso di Studio) e da uno studente per ciascuno dei Corsi di Studio del Dipartimento. La commissione è presieduta da un coordinatore eletto tra la componente docente.

2. La Commissione paritetica docenti-studenti provvede a:
 - a. verificare che vengano rispettate le attività didattiche previste dall'ordinamento didattico, dal Regolamento didattico e dal calendario didattico di Ateneo;
 - b. esprimere il parere sulle disposizioni concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati;
 - c. mettere in atto tutti i provvedimenti e assolvere agli obblighi previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni regolamentari sulla autovalutazione, la valutazione e l'accreditamento dei corsi di studio.
3. Eventuali accertate irregolarità a carico di un docente sono segnalate dalla Commissione paritetica docenti-studenti al Direttore del Dipartimento, a quello di afferenza del docente eventualmente coinvolto, al Coordinatore del Corso di Studio ed eventualmente al Rettore.

Art. 19 - Laboratori del Dipartimento

1. Per una migliore organizzazione interna, il Dipartimento attiva con apposita delibera Laboratori di ricerca, di didattica e/o di servizi con la finalità di fornire un adeguato supporto ai compiti di ricerca, all'espletamento dei lavori conto terzi e di supporto alla didattica, senza autonomia amministrativa.
2. Ogni Laboratorio ha la possibilità, in relazione alle proprie esigenze organizzative e alle caratteristiche culturali, scientifiche e tecniche di conduzione dei lavori, di definire una specifica organizzazione dotandosi di un apposito regolamento interno, da sottoporre all'approvazione del C.d.D. formulato nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in vigore.
3. Al fine dell'esercizio di alcune specifiche prestazioni conto terzi, ogni Laboratorio, in relazione alle proprie competenze, fa riferimento allo specifico Regolamento di Dipartimento per l'attività conto terzi approvato dal C.d.D.
4. Il Direttore, al fine di un adeguato funzionamento dei laboratori, affida, con specifico provvedimento, a un Professore o Ricercatore interno la responsabilità della conduzione, anche tenendo conto delle indicazioni fornite da eventuali Sezioni dipartimentali.
5. Sono assimilati alle predette tipologie le aziende agrarie, i campi sperimentali e/o didattici identificati come pertinenza del Dipartimento a qualunque titolo gestiti.

Art. 20 - Strutture Museali

1. La Collezione di "Entomologia agraria" ed ogni altra struttura museale o collezione di interesse scientifico e/o didattico che dovesse costituirsi e aderire al Sistema museale di Ateneo afferiscono al Dipartimento secondo quanto previsto dal Regolamento del Sistema museale di Ateneo. Ai fini della gestione delle suddette unità museali si rinvia al predetto Regolamento del Sistema museale di Ateneo, nonché ad eventuali ulteriori disposizioni deliberate dal Consiglio di Dipartimento.

TITOLO III – SEZIONI

Art. 21 - Modalità di istituzione e di funzionamento delle Sezioni

1. Le Sezioni, ove istituite, si organizzano in base a condivisione di interessi e obiettivi scientifici e/o formativi coerenti con gli obiettivi culturali del Dipartimento.
2. Le Sezioni sono istituite su proposta motivata di almeno dodici componenti (docenti di ruolo o ricercatori a tempo determinato), con delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta degli aventi diritto.
3. Successivamente alla sua istituzione, il singolo docente non già proponente, esercita la propria opzione entro tre mesi dalla costituzione della Sezione dietro parere favorevole dei componenti della stessa. In caso di mancato esercizio del diritto di opzione o in caso di parere sfavorevole, la questione è rimessa al Consiglio di Dipartimento che delibera con maggioranza qualificata



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

degli aventi titolo.

4. Ciascun docente può afferire a una sola Sezione. È prevista la figura del Referente (Coordinatore) della Sezione.
5. Assegnisti, borsisti e dottorandi seguono la scelta di afferenza alle Sezioni dei rispettivi referenti delle tematiche e tutor.
6. Le Sezioni devono essere riconfermate ogni tre anni e vengono disattivate se il numero di componenti di ruolo scende al di sotto di dieci.
7. La delibera l'istituzione delle Sezioni disciplina le modalità di funzionamento delle stesse e di designazione del Referente, così come i compiti istruttori o esecutivi, responsabilità di locali, laboratori, attrezzature e servizi, adempimenti relativi allo svolgimento di progetti di ricerca, ad esse eventualmente assegnati.
8. Il Dipartimento può dotarsi di un apposito regolamento per disciplinare le modalità di funzionamento delle Sezioni.
9. Il Dipartimento resta comunque l'unico riferimento per qualsiasi relazione con altre strutture universitarie o con enti esterni.

TITOLO IV - NORME PARTICOLARI e FINALI

Art. 22 – Modifiche del regolamento

1. Il presente regolamento può essere modificato con le stesse modalità previste per la sua approvazione.

Art. 23 – Disattivazione del Dipartimento

1. La disattivazione del Dipartimento viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta del C.d.D., approvata da due terzi degli aventi diritto al voto, ovvero secondo quanto altrimenti dettato da Regolamenti di Ateneo e dallo Statuto.

Art. 24 – Norme transitorie

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle leggi vigenti, allo Statuto, ai Regolamenti vigenti e a eventuali Regolamenti specifici di Dipartimento.
2. Il presente Regolamento si compone di numero 24 articoli ed è stato approvato nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 28 maggio 2020.

IL RETTORE
PROF. FABRIZIO MICARI